SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 gennaio 2005.

Emanazione di linee guida per l'individuazione e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

05A05318

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 maggio 2005, n. **98.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, d'ora innanzi denominati "le Parti":

Tenendo conto del dialogo mediterraneo in corso tra la NATO e l'Algeria;

Considerando il livello di sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea e i paesi mediterranei nel quadro del Processo di Barcellona;

Riaffermando il loro attaccamento ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderando affermare e rafforzare i legami di amicizia tra la Repubblica Algerina Democratica e Popolare e la Repubblica Italiana;

Aspirando alla realizzazione di una cooperazione duratura reciprocamente vantaggiosa che si basi sul rispetto reciproco, la fiducia e la considerazione degli interessi di ciascuna parte;

Basandosi sui principi del rispetto totale dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e della non ingerenza negli affari interni di ciascuno dei loro paesi;

Essendo disposti a promuovere la cooperazione tra le industrie per la difesa dei due Stati e tra le loro Forze Armate;

Essendo convinti che una cooperazione tra i due paesi nei settori militare, tecnologico e industriale favorirà la pace e la sicurezza nella regione mediterranea;

hanno concordato le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Le Parti si impegnano ad agire di concerto per promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione militare e tecnica tra i due paesi, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle loro legislazioni nazionali e dei loro impegni internazionali.

Articolo 2

Nel quadro del presente Accordo, le due Parti metteranno in atto e svilupperanno la cooperazione nei seguenti settori:

a. - l'acquisizione di armamenti, di equipaggiamenti militari e di sistemi d'arma nonché la fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione;

b. - il trasferimento delle tecnologie, secondo i programmi concordati, in materia di fabbricazione, riparazione e ammodernamento degli equipaggiamenti di difesa e degli armamenti;

c. - l'assistenza e la partecipazione agli studi di ricerca e engineering nel settore dell'industria per la difesa e della realizzazione di opere e infrastrutture specializzate;

d. - lo scambio di informazioni relative alle modifiche e all'ammodernamento di equipaggiamenti, armamenti e altri materiali in modo da adattarli agli standard della tecnologia avanzata;

e. - il supporto alle iniziative volte a promuovere la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi.

Articolo 3

Le due parti svilupperanno la cooperazione egualmente nei seguenti campi:

a. - lo scambio, nei limiti delle loro rispettive competenze, di informazioni e di esperienze d'interesse reciproco sulle questioni che interessano il settore della difesa;

b. - lo svolgimento di esercitazioni congiunte e l'invito di osservatori militari per le manovre e/o le esercitazioni nazionali;

c. - la prestazione di servizi connessi con l'attuazione di opere a destinazione militare;

d. - la formazione, il perfezionamento e/o la riqualificazione dei quadri negli istituti di specializzazione;

e. - il rafforzamento dei legami tra gli istituti d'istruzione militare, l'organizzazione di consultazione e lo scambio di esperienze su questioni relative alla formazione;

f. - lo scambio di delegazioni militari e gli inviti reciproci alle conferenze scientifiche e ai seminari su questioni militari;

g. - gli scali di unità navali e di aeromobili nei porti e negli aeroporti dei due paesi, nei limiti delle competenze e delle possibilità delle due Parti.

Inoltre, la cooperazione militare potrà essere estesa a qualunque altro settore che venga definito congiuntamente dalle due Parti.

Articolo 4

La pratica attuazione dei settori di cooperazione militare e tecnica previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo si realizza per mezzo di MOU, convenzioni, contratti o scambi di lettere, da concludere tra i rappresentanti debitamente autorizzati delle due Parti.

Articolo 5

Per la realizzazione della cooperazione militare e tecnica nei settori previsti dal presente Accordo, le due Parti utilizzeranno diverse forme di pagamento che saranno determinate nei MOU o nelle convenzioni finanziarie da concludere tra gli organismi finanziari interessati dei due paesi.

Articolo 6

Lo scambio di personale connesso con la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sarà trattato conformemente ai principi seguenti:

a. - la Parte inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio fino al punto d'ingresso nel Paese ospitante all'andata e a partire dallo stesso punto al ritorno nonché tutte le spese relative alle retribuzioni, all'assicurazione sociale e ad ogni altro compenso previsto dai propri regolamenti;

b. - la Parte ospitante sosterrà le spese di trasporto del personale in visita a partire dal suo punto d'arrivo nel Paese ospitante e le spese di alloggio e quelle relative ai programmi organizzati dalla Parte ospitante;

c. - la Parte ospitante assicurerà al personale in visita durante il periodo di servizio ufficiale le cure mediche d'emergenza e ogni Parte si assume la responsabilità e gli oneri dell'evacuazione dei propri malati, feriti o deceduti;

d. - gli oneri finanziari e la gestione dei frequentatori e borsisti di ciascuna Parte saranno oggetto di disposizioni da definire tra le Parti;

e. - i beni e servizi forniti dalla Parte ospitante, compresa l'utilizzazione dello spazio aereo, marittimo e terrestre, delle basi e delle infrastrutture, saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. Le modalità di pagamento saranno oggetto di accordi particolari.

Articolo 7

Il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione è a carico del Paese cui essi appartengono.

Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente tramite negoziato. Se è il caso, gli organi previsti dall'articolo 12 potranno essere incaricati di proporre un accordo. In tutti gli altri casi e comunque la legislazione applicabile sarà quella del Paese ospitante.

Articolo 8

Durante il loro soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale militare interessato resta sottoposto, soprattutto dal punto di vista disciplinare, alle proprie autorità militari, tramite:

a. - l'Addetto per la difesa presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana ad Algeri, per il personale italiano;

b. - l'Addetto per la difesa presso l'Ambasciata della Repubblica Algerina Democratica e Popolare a Roma, per il personale algerino.

I membri del personale in visita rispetteranno le direttive impartite dalle autorità militari del Paese ospitante. In caso di infrazione grave, le autorità militari del paese di origine dei responsabili delle infrazioni ne saranno informati allo scopo di prendere le misure previste in tali situazioni.

I membri del personale che abbiano infranto gravemente le disposizioni di legge del Paese ospitante saranno esclusi dai corsi o dai periodi di addestramento. In questo caso le autorità militari del Paese ospitante forniranno comunque la loro assistenza per l'avvio e lo svolgimento delle relative procedure amministrative.

Articolo 9

Le autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale in visita per qualunque infrazione compiuta sul suo territorio e punita dalla legislazione nazionale.

Tuttavia le autorità del paese d'origine hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine in caso di:

a. - infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del paese d'origine;

b. - infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza, che siano stati commessi nell'esecuzione della missione ed in relazione con essa.

Nell'ipotesi prevista al secondo comma, le autorità del paese d'origine possono rinunciare al loro diritto di giurisdizione in via prioritaria, previa notifica della loro intenzione alle autorità del Paese ospitante e accettazione di queste ultime.

Articolo 10

Le parti istituiranno di comune accordo e osserveranno un regime di segretezza e il termine per la sua applicazione che siano compatibili e/o conformi alle rispettive legislazioni nazionali in materia.

Conformemente alle loro leggi nazionali, le Parti si impegnano ad assicurare la protezione delle informazioni, del materiale e degli equipaggiamenti ricevuti nel corso dell'attuazione del presente Accordo o risultanti dalle loro attività comuni. In questo contesto, esse prenderanno le stesse misure richieste per la protezione delle proprie informazioni aventi la stessa classifica.

L'equivalenza delle classifiche sarà stabilita tramite scambio di lettere tra le due Parti.

Senza il consenso scritto di una Parte, l'altra Parte non venderà né cederà a paesi terzi gli armamenti, i materiali e gli equipaggiamenti di difesa né la documentazione tecnica della loro fabbricazione o altre informazioni o documenti ricevuti o acquisiti in occasione della realizzazione dei settori di cooperazione facenti oggetto del presente Accordo. Le informazioni ottenute durante la realizzazione delle disposizioni del presente Accordo non potranno essere utilizzate a scapito degli interessi delle due Parti.

Lo scambio di informazioni e materiali classificati tra imprese e organismi che non siano le Parti è subordinato alla conclusione di ulteriori accordi sulla sicurezza tra i responsabili delle due Parti.

Articolo 11

Le Parti assolveranno in ogni circostanza e conformemente alle rispettive legislazioni, gli impegni presi nel quadro del presente Accordo.

In questo contesto, le due Parti si offriranno reciprocamente piena assistenza e collaborazione per quanto riguarda l'attuazione da parte delle industrie e/o degli organismi interessati dei MOU e dei contratti conclusi in base al presente Accordo. Esse cercheranno in particolare di facilitare la consegna dei documenti necessari per l'esportazione degli equipaggiamenti e dei materiali acquisiti.

Articolo 12

Per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, le Parti concordano la costituzione di una commissione mista per le attività di carattere tecnico-militare e di un comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa.

La Commissione mista di cui sopra è composta da specialisti degli Stati Maggiori delle due Forze Armate. Essa è incaricata di avviare, seguire e coordinare le attività di cooperazione nei settori della formazione, dell'addestramento e dello scambio di personale e di informazioni d'interesse comune in materia di difesa.

In questo contesto, essa definisce un Piano annuale di cooperazione che sottopone all'approvazione dei rappresentanti interessati dei due paesi prima del 1° dicembre dell'anno precedente l'anno di riferimento del piano. A questo titolo, le Parti contraenti si scambieranno le proposte da integrare nel piano annuale tutti gli anni entro il 15 ottobre, tranne che per l'anno di firma del presente Accordo.

Il Comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, è incaricato di determinare i modi e i mezzi per realizzare la cooperazione tecnico-industriale, contribuire al suo sviluppo e cercare nuove forme di cooperazione. A tale titolo, esso controlla l'attuazione della cooperazione militare e tecnica e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo e dei documenti regolamentari redatti in base all'Accordo stesso.

Il suddetto Comitato opererà secondo i principi stabiliti congiuntamente dalle Parti e conformemente al Regolamento da queste adottato.

Articolo 13

Le controversie che dovessero sorgere in seguito all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte dalle Parti mediante trattative bilaterali.

Articolo 14

Il presente Accordo può essere emendato in qualunque momento dalle due Parti di comune accordo tramite scambio di note per via diplomatica.

Gli emendamenti all'Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste all'articolo 15, primo paragrafo.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica da parte delle due Parti; esso annulla e sostituisce qualunque altro accordo o protocollo concluso anteriormente nel settore della difesa.

L'Accordo ha una durata di quindici (15) anni e sarà automaticamente prorogato per tre anni se nessuna delle due Parti non notificherà all'altra per iscritto la sua intenzione di recedere almeno sei (6) mesi prima della scadenza.

La scadenza di questo Accordo non pregiudica la completa attuazione dei MOU e dei contratti conclusi in base ad esso, salvo diverso accordo tra le due Parti.

In caso di estinzione del presente Accordo, restano valide le disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 15, terzo paragrafo.
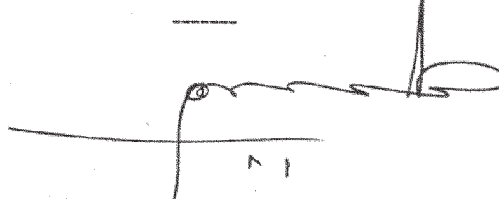
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Roma, il 15-5-2003 in due copie ciascuna in lingua italiana, francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, farà fede il testo in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ci-après désignés les Parties :

Tenant compte du dialogue méditerranéen en cours entre l'OTAN et l'Algérie ;

Considérant le niveau de développement de la coopération entre les Etats membres de l'Union Européenne et les pays méditerranéens dans le cadre du Processus de Barcelone ;

Réaffirmant leur attachement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies ;

Désireux d'affermir et de renforcer les liens d'amitié entre la République Italienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire ;

Aspirant à l'établissement d'une coopération durable mutuellement avantageuse reposant sur le respect mutuel, la confiance et la prise en considération des intérêts de chaque partie ;

Se basant sur les principes du respect total de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun de leurs pays ;

Disposés à promouvoir la coopération entre les industries de défense des deux Etats ainsi qu'entre leurs Forces Armées ;

Convaincus qu'une coopération entre les deux pays dans les domaines militaire, technologique et industriel favorisera la paix et la sécurité dans la région de la Méditerranée ;

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article premier

Les Parties s'engagent à agir de concert pour promouvoir, favoriser et développer la coopération militaire et technique entre les deux pays, dans un esprit d'amitié et de compréhension mutuelle, en conformité avec leurs législations nationales et leurs engagements internationaux.

Article 2

Dans le cadre du présent Accord, les deux Parties mettront en œuvre et développeront la coopération dans les domaines suivants :

a - l'acquisition d'armements, d'équipements militaires et de systèmes d'armes ainsi que le soutien en pièces de rechange et approvisionnements nécessaires à leur exploitation, entretien et réparation ;

b - le transfert des technologies, selon des programmes convenus, en matière de fabrication, réparation et modernisation des équipements de défense et armements ;

c - l'assistance et la participation aux études de recherche et ingénierie dans le domaine de l'industrie de défense et de réalisation des ouvrages d'art et infrastructures spécialisées ;

d - l'échange d'informations relatives aux modifications et aux modernisations des équipements, armements et autres matériels de nature à les adapter aux standards de la technologie de pointe ;

e - le soutien des initiatives visant à promouvoir la coopération industrielle entre entreprises et entre celles-ci et les organismes gouvernementaux ;

Article 3

Les deux Parties mettront en œuvre et développeront, également, la coopération dans les domaines suivants :

a - l'échange, dans la limite de leurs compétences respectives, d'information et d'expérience d'intérêt mutuel sur les questions intéressant le domaine de la défense ;

b - l'exécution d'exercices conjoints et l'invitation d'observateurs militaires pour les manœuvres et/ou exercices nationaux ;

c - l'exécution des prestations de services liées à la mise en place d'ouvrages à vocation militaire ;

d - la formation, le perfectionnement et/ou le recyclage des personnels cadres au sein des établissements d'enseignement spécialisé ;

e - le renforcement des liens entre les établissements d'enseignement militaire, l'organisation de consultations et l'échange d'expérience sur les questions de formation ;

f - l'échange de délégations militaires et l'invitation mutuelle aux conférences scientifiques et séminaires sur les questions militaires ;

g - les escales des bâtiments et aéronefs dans les ports et aéroports des deux pays, dans la limite des compétences et possibilités des deux Parties.

En outre, la coopération militaire pourra être étendue à tout autre domaine qui sera défini conjointement par les deux Parties.

Article 4

La concrétisation des domaines de coopération militaire et technique prévus aux articles 2 et 3 du présent Accord est mise en œuvre par des protocoles d'accord, conventions, contrats ou échange de lettres à conclure entre les représentants dûment habilités des deux Parties.

Article 5

Pour la réalisation de la coopération militaire et technique dans les domaines prévus par le présent Accord, les deux Parties utiliseront différentes formes de règlement qui seront déterminées dans des protocoles d'accord ou conventions financières à conclure entre les organismes financiers concernés des deux pays.

Article 6

L'échange des personnels liés à la réalisation de la coopération prévue par cet Accord sera traité selon les principes suivants :

a - La Partie en visite supportera, pour ses personnels, les frais de déplacement jusqu'au point d'entrée dans le pays d'accueil à l'aller et à partir de ce même point au retour ainsi que tous les frais ayant trait à la rémunération, à l'assurance sociale et toute autre forme d'indemnité prévue par sa réglementation.

b - La Partie d'accueil supportera les frais de transport de la partie en visite à partir de son point d'arrivée dans le pays d'accueil et les coûts relatifs à l'hébergement et aux programmes organisés par la Partie d'accueil.

c - La Partie d'accueil assurera aux personnels en visite pendant leur service officiel les soins médicaux d'urgence et chaque Partie assume la responsabilité et supporte les frais relatifs à l'évacuation de ses propres malades, blessés ou décédés.

d - Les frais financiers et la prise en charge des stagiaires et boursiers de chacune des Parties feront l'objet de dispositions à définir entre les Parties.

e - Les marchandises et prestations de services fournies par la Partie d'accueil, y compris l'exploitation des espaces aériens, maritime et terrestre

ainsi que l'utilisation des bases et infrastructures, feront l'objet de redevances à la charge des Forces Armées de la Partie en visite. Les modalités de leur règlement feront l'objet d'arrangements particuliers.

Article 7

La réparation des dommages causés par les personnels militaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission incombe au pays d'origine.

Dans le cas où ces dommages concerneraient des personnels, des moyens ou des installations militaires du pays d'accueil, le règlement interviendra à l'amiable par voie de négociations. Le cas échéant, les organes prévus à l'article 12 pourront être chargés de proposer une solution de règlement. Dans tous les autres cas et en tout état de cause la législation du pays d'accueil sera appliquée.

Article 8

Durant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, les personnels militaires concernés restent soumis, notamment au plan disciplinaire, à leurs autorités militaires, par la voie de :

a. l'Attaché de Défense près l'Ambassade de la République Italienne à Alger, pour les personnels italiens.

b. l'Attaché de Défense près l'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Rome, pour les personnels algériens ;

Les personnels en visite se conformeront aux directives données par les autorités militaires du pays d'accueil. En cas de manquement grave, les autorités militaires du pays dont relèvent les contrevenants en seront informées en vue de prendre les mesures prévues dans de telles situations.

Les personnels ayant enfreint gravement les dispositions de Loi du pays d'accueil seront exclus des stages ou périodes d'entraînement. Dans ce cas, les autorités militaires du pays d'accueil apporteront, en tout état de cause, leur assistance en vue de l'engagement et de l'accomplissement des procédures administratives y relatives.

Article 9

Les autorités du pays hôte ont le droit d'exercer leur juridiction nationale sur les personnels en visite pour toute infraction commise sur le territoire de ce pays et sanctionnée par sa législation nationale.

Néanmoins, les autorités du pays d'origine ont le droit d'exercer, en voie prioritaire, leur juridiction sur les membres de l'Armée d'origine, en cas :

a. d'infractions menaçant la sécurité ou les biens du pays d'origine ;

b. d'infractions résultant de tout acte ou omission accompli intentionnellement ou par négligence dans l'exercice de la mission et en relation avec celle-ci.

Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, les autorités du pays d'origine peuvent renoncer à leur droit de juridiction en voie prioritaire, après notification de leur intention aux autorités du pays d'accueil et acceptation de celles-ci.

Article 10

Les Parties instaureront d'un commun accord et observeront le régime du secret et le délai de son application qui soient compatibles et/ou conformes à leurs législations nationales respectives en la matière.

En conformité avec leurs législations nationales, les Parties s'engagent à assurer la protection de l'information, du matériel et des équipements reçus au cours de l'exécution du présent Accord ou résultant de leurs activités communes. Dans ce cadre, elles prendront les mêmes mesures que celles imposées pour la protection de leurs propres informations classifiées à niveau égal.

L'équivalence des niveaux de classification sera établie au moyen d'échange de lettres entre les deux Parties.

Sans le consentement écrit d'une Partie, l'autre Partie ne vendra, ni cédera à des pays tiers les armements, matériels et équipements de défense ainsi que la documentation technique de leur fabrication et autres informations ou documents reçus ou acquis à l'occasion de la concrétisation des domaines de coopération objet du présent Accord. L'information obtenue lors de l'exécution des dispositions du présent Accord ne pourra pas être utilisée au détriment des intérêts des deux Parties.

L'échange d'information et de matériels classifiés entre des entreprises et organismes autres que les Parties, est subordonné à la conclusion d'accords de sécurité additionnels entre les responsables des deux Parties.

Article 11

Les Parties exécuteront, en toutes circonstances et conformément à leurs législations respectives, les engagements pris dans le cadre du présent Accord.

Dans ce cadre, les deux Parties s'accorderont une pleine coopération et assistance pour l'exécution, par les industries et/ou organismes concernés, des protocoles d'accord et contrats conclus sur la base du présent Accord. Elles veilleront particulièrement à faciliter la délivrance des documents nécessaires à l'exportation des équipements et matériels acquis.

Article 12

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de la mise en place d'une commission mixte pour les activités d'ordre technico-militaire et d'un comité mixte pour la coopération dans les domaines technico-militaire et de l'industrie de défense.

La Commission mixte visée ci-dessus est composée de spécialistes des Etats-Majors des deux Armées. Elle est chargée d'initier, de suivre et de coordonner les activités de coopération dans les domaines de la formation, de l'entraînement et de l'échange de personnels et d'informations d'intérêt commun en matière de défense.

Dans ce cadre, elle établit un Plan annuel de coopération qu'elle soumet à l'approbation des représentants concernés des deux pays avant le 1er décembre de l'année précédant l'année de référence du Plan. A ce titre, les Parties contractantes s'échangeront les propositions à intégrer au Plan annuel tous les ans avant le 15 octobre, exception faite pour l'an de signature du présent Accord.

Le Comité mixte pour la coopération dans les domaines technico-militaire et de l'industrie de défense, est chargé de déterminer les voies et moyens de réalisation de la coopération téchnico-industrielle, de contribuer à son développement et de rechercher les nouvelles voies de coopération. A ce titre, il contrôle la mise en oeuvre de la coopération militaire et technique et l'exécution des dispositions de l'Accord et des documents réglementaires conclus sur sa base.

Le Comité visé supra, fonctionnera sur la base des principes établis conjointement par les Parties et conformément au Règlement qu'elles auront adopté.

Article 13

Les litiges qui naîtraient éventuellement de l'application ou de l'interprétation des dispositions du présent Accord seront réglés par les Parties par voie de négociations bilatérales.

Article 14

Le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des deux Parties au moyen d'échange de lettres par voie diplomatique.

Les amendements à l'Accord entreront en vigueur avec la même procédure prévue à l'article 15, premier alinéa.

Article 15

Le présent Accord entrera en vigueur à partir de la date de notification réciproque de l'accomplissement des procédures propres à chacune des Parties et se substitue à tout autre accord ou protocole conclu antérieurement dans ce domaine.

L'Accord est conclu pour une période de quinze (15) ans et sera automatiquement prorogé d'une durée de trois années si aucune des deux Parties n'avise par écrit l'autre Partie de son intention de le dénoncer six (06) mois au plus tard avant l'expiration du délai.

L'expiration du présent Accord n'affecte pas l'exécution à terme des protocoles d'accord et contrats conclus sur sa base, sauf si les deux Parties en conviennent autrement.
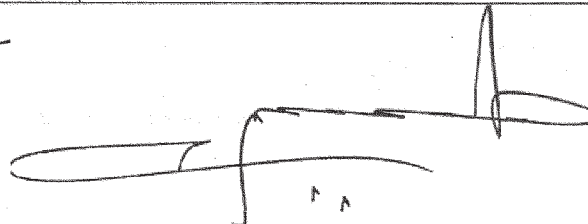
En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de l'article 10 et de l'alinéa 3 de l'article 15 restent valables.

En foi de quoi, les soussignés Représentants dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 15/5/2003 en deux exemplaires originaux chacun en langue italienne, arabe et française, tous les textes faisant également foi. En cas de différends sur l'interprétation, le texte en langue française fera foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3099):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 3 settembre 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2004 con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 20 ottobre 2004.

Relazione scritta presentata il 25 ottobre 2004 (Atto S.3099-*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5590):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2005, 1º, 2 e 15 marzo 2005.

Esaminato in aula il 2 maggio 2005 ed approvato il 3 maggio 2005.

05G0124

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. **99.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle lingue nel pubblico impiego;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 107, secondo comma, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA:

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Dichiarazioni anonime in occasione del censimento

1. Gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 18. *1.* Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.

2. La dichiarazione è resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto.

3. Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, è così ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullità, alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorché apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.

4. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, né l'articolo 321 del medesimo codice.

5. La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 è resa su foglio *B)* conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.

6. Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

7. Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.».

Art. 2.

Dichiarazioni nominative di chi intende beneficiare di determinati effetti giuridici

1. Dopo l'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 20-*ter 1.* Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sezioni distaccate.

3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in relazione al luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o la sezione distaccata. La sezione distaccata inoltra al tribunale le buste ad essa consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite della sezione distaccata. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite della sezione distaccata. Il personale del tribunale e della relativa sezione distaccata è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

5. I comuni informano i cittadini che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. L'interessato che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbia reso una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, anche in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, ha diritto di revocarla o modificarla, con effetto immediato, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. L'eventuale nuova dichiarazione presentata entro il termine predetto da chi abbia revocato la dichiarazione precedentemente resa ha parimenti effetto immediato; spiega invece effetti decorsi diciotto mesi se è presentata dopo il termine predetto di tre mesi. Le dichiarazioni di modifica, rese decorso tale termine, acquistano efficacia due anni dopo la loro consegna. Chi revoca la dichiarazione precedentemente resa dopo il decorso dello stesso termine di tre mesi può rendere un'eventuale altra dichiarazione nei termini e con gli effetti dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto.

2. L'interessato che, anche in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, abbia omesso di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, possono renderle nei modi previsti dal medesimo articolo 20-*ter*, previa dichiarazione sostitutiva attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di una precedente dichiarazione, da rendere ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Prima di rilasciare la certificazione il tribunale o la sezione distaccata effettuano un riscontro sulla documentazione trasferita ai sensi del comma 4. Le dichiarazioni di cui al presente comma spiegano effetti immediati dal momento della loro consegna, se rese entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Trascorso tale termine, le dichiarazioni di cui al presente comma possono essere rese in qualsiasi momento ed acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla loro consegna.

3. Le dichiarazioni nominative di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici rese in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, conservano efficacia se non revocate o modificate.

4. Il commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano e i comuni di residenza dei dichiaranti trasmettono al Tribunale di Bolzano tutti i fogli A/1 custoditi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigendo verbale analitico di consegna e senza conservare alcuna ulteriore documentazione nominativa sui fogli A/1 già custoditi. Il tribunale e le sezioni distaccate esercitano i compiti previsti dall'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di redazione del corrispondente verbale.

5. I comuni avvisano i cittadini con forme di pubblicità e di comunicazione istituzionale idonee delle facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3 e tengono affisso all'albo comunale il presente decreto per almeno cinque mesi dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro degli affari regionali*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1976, n. 304.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è citato nelle note al titolo.

— Il testo del secondo comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 316, nonché dell'art. 321, del codice civile, è il seguente:

«In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.».

«Art. 321 *(Nomina di un curatore speciale).* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276 (Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2001, n. 159.

— Il testo del comma 1 dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.) è il seguente:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.».

05G0123

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 aprile 2005.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, sen. Roberto Castelli, ai Sottosegretari di Stato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia il sen. Pasquale Giuliano, l'on. Jole Santelli, l'on. Giuseppe Valentino, l'on. Luigi Vitali;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopraindicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza dei dipartimenti di seguito indicati ed alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

sen. Pasquale Giuliano:

1. dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla direzione generale della giustizia civile;

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla direzione generale del bilancio e della contabilità, alla direzione generale magistrati ed alla direzione generale di statistica.

on. Jole Santelli:

1. dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla direzione generale della giustizia penale;

2. dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla direzione generale del personale e della formazione ed alla direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari;

on. Giuseppe Valentino:

1. dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla direzione generale del contenzioso e dei diritti umani;

2. dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati;

3. dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla direzione generale del personale e della formazione, alla direzione generale per il bilancio e della contabilità, alla direzione generale dei detenuti e del trattamento ed alla direzione generale dell'esecuzione penale esterna;

on. Luigi Vitali:

1. dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla direzione generale del personale e della formazione;

2. tutte le questioni attinenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi e altri atti normativi;

c) gli atti e i provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) per quanto concerne la direzione generale della giustizia civile: relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

e) per quanto concerne la direzione generale della giustizia penale: rapporti con l'Unione europea e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto;

f) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

g) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

i) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a)* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

j) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

k) le direzioni generali delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile;

l) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei dipartimenti e degli uffici centrali;

m) la programmazione generale ed organizzativa in tema di informatica;

n) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento esclusa la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 28 aprile 2005

Il Ministro: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2005
Ministeri istituzionali Giustizia, registro n. 7, foglio n. 313

05A05800

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2005.

Individuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge finanziaria 2005, degli importi a credito e debito delle Regioni, connessi alle perdite di entrata, realizzate per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e delle relative modalità di compensazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto in particolare il comma 62 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con il quale sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che ai sensi della medesima norma gli importi in questione devono essere indicati, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per essere compensati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005;

Vista la nota n. 1350/05/1.4.12.1 del 4 marzo 2005 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato che nella seduta del

3 marzo 2005 il Presidente della Conferenza ha formalmente preso atto della presentazione da parte delle regioni del documento concernente le compensazioni previste dall'art. 1, comma 62, della legge finanziaria 2005, trasmettendo la relativa tabella di riparto;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della tabella di riparto proposta dalle regioni per le finalità sopra richiamate e a disciplinare le relative modalità di compensazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2004) è approvata l'allegata tabella di riparto, che forma parte integrante del presente provvedimento, con la quale vengono individuati gli importi a credito e debito di ciascuna regione, connessi alla perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede alle compensazioni interregionali degli importi di cui al comma 1 nell'ambito dei trasferimenti di bilancio statale destinati alle medesime regioni, le cui autorizzazioni di spesa sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al medesimo Dipartimento.

3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 311 del 2004 le compensazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal predetto Dipartimento in quattro annualità, a decorrere dall'anno 2005, secondo gli importi annuali individuati nell'allegata tabella.

4. Gli importi a credito e a debito individuati ai sensi del comma 3, sono compensati in ciascun anno in sede di erogazione dei trasferimenti richiamati al comma 2, in una o più soluzioni e comunque fino a concorrenza degli stessi, a seconda delle specifiche disponibilità di bilancio al riguardo utilizzabili e nel rispetto delle norme che regolano le cadenze temporali dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

COMPENSAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 62, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

Regioni	Importi complessivi da compensare	Ripartizione annuale degli importi da compensare			
		2005	2006	2007	2008
Piemonte	9.604.946,23	2.401.236,56	2.401.236,56	2.401.236,56	2.401.236,56
Lombardia	31.141.504,48	7.785.376,12	7.785.376,12	7.785.376,12	7.785.376,12
Liguria	14.800.416,91	3.700.104,23	3.700.104,23	3.700.104,23	3.700.104,23
Veneto	27.705.241,27	6.926.310,32	6.926.310,32	6.926.310,32	6.926.310,32
Emilia-Romagna	21.316.056,56	5.329.014,14	5.329.014,14	5.329.014,14	5.329.014,14
Toscana	17.375.731,37	4.343.932,84	4.343.932,84	4.343.932,84	4.343.932,84
Marche	6.962.032,14	1.740.508,04	1.740.508,04	1.740.508,04	1.740.508,04
Abruzzo	4.726.542,64	1.181.635,66	1.181.635,66	1.181.635,66	1.181.635,66
Umbria	6.376.086,72	1.594.021,66	1.594.021,66	1.594.021,66	1.594.021,66
Lazio	-32.087.933,75	-8.021.983,44	-8.021.983,44	-8.021.983,44	-8.021.983,44
Campania	-177.359.988,80	-44.339.997,19	-44.339.997,19	-44.339.997,19	-44.339.997,19
Molise	72.587,32	18.146,83	18.146,83	18.146,83	18.146,83
Puglia	21.976.852,60	5.494.213,15	5.494.213,15	5.494.213,15	5.494.213,15
Basilicata	3.048.522,47	762.130,62	762.130,62	762.130,62	762.130,62
Calabria	44.341.401,84	11.085.350,46	11.085.350,46	11.085.350,46	11.085.350,46
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05A05651

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Diamono», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 novembre 2003, eseguita nei confronti della cooperativa Diamono, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 luglio 2004, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Diamono», con sede in Firenze, costituita in data 3 luglio 2000, codice fiscale 05055540487, BUSC n. 6009, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 1° giugno 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A05797

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Becagli Servizi - Piccola società cooperativa», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 maggio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa Becagli Servizi Piccola Società Cooperativa, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 luglio 2004, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Becagli Servizi - Piccola società cooperativa», con sede in Firenze, costituita in data 2 novembre 2000, codice fiscale 05080270480, BUSC n. 6087, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 1° giugno 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A05798

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 maggio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli in data 17 maggio 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 14 maggio u.s. dell'Ufficio ACI PRA di Napoli, che ha segnalato che in data 17 maggio, a causa di un'assemblea del personale, l'Ufficio avrebbe chiuso anticipatamente al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota prot. 26/05 del 16 maggio 2005, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 maggio 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A05799

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispensa di notai per limiti di età

Con decreti dirigenziali del 16 maggio 2005, vistati dalla Ragioneria in data 30 maggio 2005, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

Forte Renato, nato a Montoro Inferiore (Avellino) il 6 settembre 1930, notaio residente nel comune di Montella, d.n. Avellino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 settembre 2005;

Portera Mario, nato a Mistretta (Messina) l'8 settembre 1930, notaio residente nel comune di Savigliano, d.n. Cuneo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 settembre 2005;

Favoni Miccoli Giancarlo, nato a Forlì l'8 settembre 1930, notaio residente nel comune di Forlì, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 settembre 2005;

Greco Fausto, nato a Reggio Calabria il 14 settembre 1930, notaio residente nel comune di Reggio Calabria, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 settembre 2005;

Saieva Giuseppe, nato a Favara (Agrigento) il 20 settembre 1930, notaio residente nel comune di Aragona, d.n. Agrigento, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 settembre 2005;

Fulcheris Giovanni, nato a Torino il 21 settembre 1930, notaio residente nel comune di Biella, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 settembre 2005;

Villoresi Romana, nata a Roma il 27 settembre 1930, notaio residente nel comune di Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 27 settembre 2005;

Tassinari Innocenzo, nato a Bologna il 12 ottobre 1930, notaio residente nel comune di Imola, d.n. Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 ottobre 2005.

05A05792

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione della nuova denominazione della Confraternita di S. Eligio de' Ferrari, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2005, la Confraternita di S. Eligio de' Ferrari ha assunto la nuova denominazione di «Arciconfraternita di S. Eligio de' Ferrari», con sede in Roma.

05A05716

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Associazione laicale denominata «Pia Unione delle Catechiste della SS. Trinità», in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2005, viene estinta l'Associazione laicale denominata «Pia Unione delle Catechiste della SS. Trinità», con sede in Torino.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Torino, con sede in Torino.

05A05717

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di Sant'Ambrogio, in Savona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 maggio 2005, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di Sant'Ambrogio, con sede in Savona, frazione Legino.

05A05715

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 giugno 2005

Dollaro USA	1,2285
Yen giapponese	131,13
Lira cipriota	0,5745
Corona ceca	30,093
Corona danese	7,4427
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67155
Fiorino ungherese	249,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960

Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0590
Corona svedese	9,1304
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,598
Franco svizzero	1,5303
Corona islandese	78,56
Corona norvegese	7,8570
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3255
Leu romeno	36178
Rublo russo	34,8930
Nuova lira turca	1,6719
Dollaro australiano	1,6010
Dollaro canadese	1,5286
Yuan cinese	10,1677
Dollaro di Hong Kong	9,5588
Rupia indonesiana	11738,32
Won sudcoreano	1234,03
Ringgit malese	4,6683
Dollaro neozelandese	1,7220
Peso filippino	66,953
Dollaro di Singapore	2,0390
Baht tailandese	49,765
Rand sudafricano	8,1201

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1. società cooperativa C.I.T.R. a r.l., con sede legale in Torino - Via C. Pisacane n. 48, costituita in data 23 luglio 1985 per rogito notaio dott. Mario Mazzola, pos. prov. 4909, partita Iva n. 04893160012;

2. Società cooperativa edilizia Segusium a r.l., con sede legale in Torino - Via S. Quintino n. 28, costituita in data 26 febbraio 1988 per rogito notaio dott. Francesco Poma, pos. prov. n. 5202, partita Iva n. 05496450015.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05770

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alburex»

Estratto determinazione n. 85 del 30 maggio 2005

Medicinale: ALBUREX.

Titolare A.I.C.: ZLB GmbH, Eldagsenerstrasse 38, D-31832 Springe - Germania.

Confezioni:

5% soluzione per infusione 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036504013/M (in base 10), 12U0GF (in base 32);

5% soluzione per infusione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036504025/M (in base 10), 12U0GT (in base 32);

5% soluzione per infusione 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 036504037/M (in base 10), 12U0H5 (in base 32);

5% soluzione per infusione 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 036504049/M (in base 10), 12U0HK (in base 32);

20% soluzione per infusione 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 036504052/M (in base 10), 12U0HN (in base 32);

20% soluzione per infusione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036504064/M (in base 10), 12U0J0 (in base 32);

25% soluzione per infusione 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 036504076/M (in base 10), 12U0JD (in base 32);

25% soluzione per infusione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036504088/M (in base 10), 12U0JS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: ALBUREX 5%:

ogni 100 ml contengono:

principio attivo: 5 g di albumina umana;

eccipienti: sodio N-acetiltriptofanato, sodio caprilato, sodio cloruro, acqua per soluzioni iniettabili.

Composizione: ALBUREX 20%:

ogni 100 ml contengono:

principio attivo: 20 g di albumina umana;

eccipienti: sodio N-acetiltriptofanato, sodio caprilato, sodio cloruro, acqua per soluzioni iniettabili.

Composizione: ALBUREX 25%:

ogni 100 ml contengono:

principio attivo: 25 g di albumina umana;

eccipienti: sodio N-acetiltriptofanato, sodio caprilato, sodio cloruro, acqua per soluzioni iniettabili.

Produzione e controllo: ZLB Behring AG, Wankdorfstrasse 10, CH 3000, Berne 22 - Svizzera.

Rilascio dei lotti:

ZLB Bioplasma Italy S.r.l., via Vittor Pisani, 19 - Milano;

ZLB Behring GmbH, Emilvare Behring-Strasse, 76, DE-35002 Marburg - Germania.

Indicazioni terapeutiche: ripristino e mantenimento del volume ematico circolante quando sia stata dimostrata una carenza di volume ematico e l'impiego di colloidi sia appropriato.

La scelta dell'albumina piuttosto che di un colloidale artificiale dipenderà dal quadro clinico del singolo paziente, in base alle raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

20% soluzione per infusione 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 036504052/M (in base 10), 12U0HN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A», nota 15.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 25,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 42,61 euro;

25% soluzione per infusione 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 036504076/M (in base 10), 12U0JD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A», nota 15.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 32,29 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 53,29 euro;

20% soluzione per infusione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036504064/M (in base 10), 12U0J0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A», nota 15.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 51,21 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 84,52 euro;

25% soluzione per infusione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036504088/M (in base 10), 12U0JS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 61,97 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 102,28 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica, per le confezioni classificate in classe «A».

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome, per la confezione classificata in classe «H».

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Famotidina EG»

Estratto determinazione n. 87 del 1º giugno 2005

Medicinale: FAMOTIDINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti n. 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

10 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433019/M (in base 10), 10UTZV (in base 32);

15 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433223/M (in base 10), 10UU67 (in base 32);

20 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433021/M (in base 10), 10UTZX (in base 32);

28 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433033/M (in base 10), 10UU09 (in base 32);

30 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433045/M (in base 10), 10UU0P (in base 32);

50 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433058/M (in base 10), 10UU12 (in base 32);

56 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433060/M (in base 10), 10UU14 (in base 32);

60 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433072/M (in base 10), 10UU1J (in base 32);

90 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433235/M (in base 10), 10UU6M (in base 32);

100 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433084/M (in base 10) 10UU1W (in base 32);

250 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433247/M (in base 10), 10UU6Z (in base 32);

500 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433250/M (in base 10), 10UU72 (in base 32);

1000 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433262/M (in base 10), 10UU7G (in base 32);

10 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433096/M (in base 10), 10UU28 (in base 32);

14 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433108/M (in base 10), 10UU2N (in base 32);

15 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433110/M (in base 10), 10UU2Q (in base 32);

20 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433122/M (in base 10), 10UU32 (in base 32);

28 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433134/M (in base 10), 10UU3G (in base 32);

30 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433146/M (in base 10), 10UU3U (in base 32);

50 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433159/M (in base 10), 10UU47 (in base 32);

56 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433161/M (in base 10), 10UU49 (in base 32);

60 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433173/M (in base 10), 10UU4P (in base 32);

90 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433108/M (in base 10), 10UU2N (in base 32);

100 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433185/M (in base 10), 10UU51 (in base 32);

250 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433197/M (in base 10), 10UU5F (in base 32);

500 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433209/M (in base 10), 10UU5T (in base 32);

1000 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433211/M (in base 10), 10UU5V (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: 20 mg o 40 mg di famotidina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, ipromellosa, povidone, talco, magnesio stearato, glicole propilenico, titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-6118 Bad Vilbel - Germania.

Produzione in siti alternativi:

Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Dieselstrasse 5 Gerlinger - 70839 Germania;

Medochernie Ltd, PO box 51409, CY 3505 Limossal - Cipro.

Confezionamento e rilascio dei lotti in siti alternativi:

Centrapharm Services B.V., Niewe Donk. 9, 4879 AC Etten Leur - Paesi Bassi;

Sanico N.V., lndustriezone 4, Veedijk 59, 2320 Turnhout - Belgio;

Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Indicazioni terapeutiche per Famotidina EG 20 mg: prevenzione delle recidive delle ulcere duodenali, ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, sindrome di Zollinger-Ellison, trattamento sintomatico della esofagite da reflusso di grado lieve.

Indicazioni terapeutiche per Famotidina EG 40 mg: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, sindrome di Zollinger-Ellison, trattamento della esofagite da reflusso da lieve a moderata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

10 compresse rivestite con film da 40 mg in blister - A.I.C. n. 034433096/M (in base 10), 10UU28 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A», nota 48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 5,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,25 euro;

20 compresse rivestite con film da 20 mg in blister - A.I.C. n. 034433021/M (in base 10), 10UTZX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/1956 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017084 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;

A.I.C. n. 027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;

A.I.C. n. 027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

A.I.C. n. 027017134 - 1 flac. 1000 U/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017209 - 1 siringa tamp fosf 1000UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017211 - 1 siringa tamp fosf 2000UI0,5 ml;

A.I.C. n. 027017223 - 1 siringa tamp fosf 3000UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027017235 - 1 siringa tamp fosf 4000UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027017247 - 1 siringa tamp fosf 10000UI/1 ml;

A.I.C. n. 027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0.25 ml;

A.I.C. n. 027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000UI/0.5 ml;

A.I.C. n. 027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000UI/0.6 ml;

A.I.C. n. 027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000UI/0.7 ml;

A.I.C. n. 027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000UI/0.8 ml;

A.I.C. n. 027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0.9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di attrezzature e di camere di incubazione per la produzione dell'Epoetina Alfa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/1957 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015193/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027015205/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027015217/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0138/001/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di attrezzature e camere di incubazione per la produzione di Epoetina Alfa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05713

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/1959 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;

A.I.C. n. 027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;

A.I.C. n. 027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

A.I.C. n. 027296072 - 1 flac. 1000 U 0,5 ml;

A.I.C. n. 027296146 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000UI;

A.I.C. n. 027296159 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000UI;

A.I.C. n. 027296161 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,3 ml 3000UI;

A.I.C. n. 027296173 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000UI;

A.I.C. n. 027296185 - 1 siringa pronta tam fosf 1 ml 10000UI;

A.I.C. n. 027296223/M - 1 siringa preriempita da 9000UI/0,9 ml;

A.I.C. n. 027296235/M - 1 siringa preriempita da 5000UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027296247/M - 1 siringa preriempita da 6000UI/0,6 ml;

A.I.C. n. 027296250/M - 1 siringa preriempita da 7000UI/0,7 ml;

A.I.C. n. 027296262/M - 1 siringa preriempita da 8000UI/0,8 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di attrezzature e di camere di incubazione per la produzione di Epoetina Alfa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05712

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/1960 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296197/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027296209/M - 4000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027296211/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare AIC: Janssen-Cilag GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di attrezzature e di camere di incubazione per la produzione dell'Epoetina Alfa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05711

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.I.A. - Servizi italiani antincendio - soc. coop. a r.l.», in Gorizia.

Con deliberazione n. 1161 del 23 maggio 2005 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della Cooperativa «S.I.A. - Servizi Italiani Antincendio soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita il 15 novembre 1994, per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Pacorig, con studio in Gorizia, via Mazzini n. 20.

05A05768

Revoca del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.A.M.A.T. - Gruppo acquisti macellai autonomi triestini - soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 1163 del 23 maggio 2005 la Giunta regionale ha revocato la precedente deliberazione n. 182 del 19 gennaio 1996, con la quale si era disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «G.A.M.A.T. - Gruppo Acquisti Macellai Autonomi Triestini soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, nominando all'uopo commissario liquidatore il dott. Emilio Ressani, già con studio in Trieste, via Paolo Reti n. 4.

05A05769

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501135/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00